



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 15/11/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTE 2024 A SEGUITO ACCORDO TRA STATO E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE HANNO REGISTRATO UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRO-CAPITE SUPERIORE A 500 EURO PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO. ART. 43, COMMI SECONDO E TERZO DEL D.L. N. 50/2022.

Il giorno **15** del mese di **Novembre** dell'anno **2023** alle ore **11.35** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **15/11/2023**

Presiede l'adunanza ABONANTE Giorgio Angelo
Dei signori Membri della Giunta Comunale

| Nominativo | | Presente |
|-------------------------|--------------|----------|
| ABONANTE Giorgio Angelo | Sindaco | SI |
| BARRERA Maria Enrica | Vice Sindaco | SI |
| BERRONE Giovanni | Assessore | NO |
| CORNARA Maria | Assessore | SI |
| FALLETI Claudio | Assessore | SI |
| LAGUZZI Giorgio | Assessore | SI |
| MAZZONI Enrico | Assessore | SI |
| ONETO Vittoria | Assessore | SI |
| PERRONE Antonella | Assessore | SI |
| SERRA Michelangelo | Assessore | SI |

Partecipa il Segretario Generale: Dr. VIMERCATI Pierluisa.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 490 del 13/11/2023

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF approvazione aliquote 2024 a seguito accordo tra Stato e Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. art. 43, commi secondo e terzo del D.L. n. 50/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore competente per delega dott.ssa Antonella Perrone

Premesso che:

- con D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 48, commi 10 ed 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed il disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 360/1998 l'addizionale viene calcolata applicando un'aliquota composta dalla somma di due valori:
 - a) uno uguale per tutti i Comuni, in quanto fissato dallo Stato mediante decreto del Ministero delle Finanze adottato di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica e dell'Interno;
 - b) l'altro, facoltativo, lasciato alla discrezionalità dei Comuni e che può oscillare entro parametri prefissati;
- i Comuni debbono, se lo ritengono necessario, deliberare, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio, la quantificazione del valore facoltativo di competenza con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e che, in mancanza dell'esercizio di questa facoltà l'aliquota sarà uguale al solo valore fissato dallo Stato, di cui al punto a), per la copertura delle spese per le funzioni trasferite agli Enti locali in base alla Legge n. 59/1997;
- l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione (da parte del Consiglio Comunale), da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge Finanziaria per l'anno 2007*), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge Finanziaria per l'anno 2007*) ha previsto che, dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento;
- le modalità operative per il versamento diretto sono state definite con decorrenza 1 gennaio 2008 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 70 in data 9 agosto 2012 ad oggetto "*rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs 267/2000*" sono state aumentate tutte le aliquote tra cui anche la quota percentuale della Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 portandola al massimo valore dello 0,80% a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 07.08.2019 ad oggetto "*Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*" è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti;
- con deliberazione n. 154 del 07.12.2020 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019 - 2038;
- il rendiconto 2020 della Città di Alessandria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 29 giugno 2021 ha registrato un risultato di amministrazione pari a – 70.451.614,10 rilevando un disavanzo pro capite pari ad euro 757,76;

- per l'IRPEF, l'art. 1 secondo comma, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (*Legge di bilancio 2022*) sostituisce l'art.11, primo comma, del D.P.R. n. 917/86, riferito alle aliquote e agli scaglioni, con il testo di seguito riportato: "*l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito :*
 - *Fino a 15.000 euro , 23 per cento ;*
 - *Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro , 25 per cento;*
 - *Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
 - *Oltre 50.000 euro, 43 per cento";*
 - il settimo comma del medesimo art. 1 della citata Legge n. 234/2021 , stabilisce che: "*entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche "*;
 - l'art. 1 comma 567 della più volte citata Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, un contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni 2022-2042;
 - con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 13 gennaio 2022 è stata confermata l'aliquota unica allo 0,8% per l'anno 2022;
 - con deliberazione di Giunta comunale n. 355 del 29 dicembre 2022 sono state confermate per l'anno 2023 le aliquote dell'addizionale in sostituzione all'aliquota unica applicata fino al 31.12.2021 nella misura massima dello 0,80% , nel seguente modo:
 - da € 0 a € 15.000 aliquota 0,8 %
 - da € 15.001 a € 28.000 aliquota 0.8%
 - da € 28.001 a € 50.000 aliquota 1,1%
 - oltre i € 50.000 aliquota 1,2% ;
- come deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 in data 28 luglio 2022, a seguito dell'Accordo Stato Città di Alessandria firmato in data 6 dicembre 2022 e al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa in corso di approvazione con il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025:
- con atto del Consiglio Comunale n. 61 del 17.05.2022 ad oggetto "*Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021*" è stato approvato il Rendiconto 2021;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 08.06.2022 ad oggetto "*Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati*" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
 - il sopraggiunto art. 43 secondo comma, del citato D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91, recita: "*2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n.234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero."*;
 - il terzo comma del summenzionato art. 43 recita: "*3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all' istruttoria. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati."*;
 - con lettera prot. n. 18365 in data 18 luglio 2022 (protocollo d'arrivo n. 63355 del 19.07.2022) il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero Interno ha ritenuto ricordare a questo Ente la possibilità di avvalersi delle procedure previste dal più volte citato art. 43 in oggetto rammentando la scadenza del

31 luglio 2022 per la presentazione delle proposte relative alle misure da adottare;

- con delibera 84 del 28 luglio 2022 il Consiglio Comunale ha deliberato di adeguare le aliquote dell'addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF previsti nella Legge di bilancio 2022, in sostituzione all'aliquota unica applicata fino al 31.12.2021 nella misura massima dello 0,80% e nel seguente modo:

da € 0 a € 15.000 aliquota 0,8 %

da € 15.001 a € 28.000 aliquota 0.8%

da € 28.001 a € 50.000 aliquota 1,1%

oltre i € 50.000 aliquota 1,2%

e di condizionare l'efficacia del presente provvedimento alla definitiva approvazione dell'accordo di cui all'art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91;

- in data 6 dicembre 2022 è stato firmato l'accordo di cui all'art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17/10/2023 avente ad oggetto: "Artt. 151 e 170 D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. - Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (Deliberazione GC n. 195 in data 29/08/2023) - Atto finale";

Tutto ciò premesso;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'addizionale COMUNALE IRPEF, in sostituzione all'aliquota unica applicata fino al 31.12.2021 nella misura massima dello 0,80% , nel seguente modo:

- da € 0 a € 15.000 aliquota 0,8 %
- da € 15.001 a € 28.000 aliquota 0.8%
- da € 28.001 a € 50.000 aliquota 1,1%
- oltre i € 50.000 aliquota 1,2% ;

come deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 in data 28 luglio 2022, a seguito dell'Accordo Stato Città di Alessandria firmato in data 6 dicembre 2022 e al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa in previsti con il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17 ottobre 2023, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa in previsti con il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17 ottobre 2023;

Dato atto che detto valore può assicurare per l'anno di competenza 2024 un gettito minimo presunto pari a euro 10.800.000,00= sulla base di quanto incassato negli anni precedenti e delle variazioni di aliquota;

Condivisa la proposta del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

Sentito il parere dell'Assessore competente;

Richiamato il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

Visto lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

Richiamato, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

- *parere favorevole* in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
- *parere favorevole* in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate

- *e con votazione unanime espressa nelle forme di Legge e resa in forma palese*

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2024 le aliquote dell'addizionale in sostituzione all'aliquota unica applicata fino al 31.12.2021 nella misura massima dello 0,80% , nel seguente modo:

- da € 0 a € 15.000 aliquota 0,8 %
- da € 15.001 a € 28.000 aliquota 0.8%
- da € 28.001 a € 50.000 aliquota 1,1%
- oltre i € 50.000 aliquota 1,2% ;

come deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 in data 28 luglio 2022, a seguito dell'Accordo Stato Città di Alessandria firmato in data 6 dicembre 2022 e al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa in previsti con il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17 ottobre 2023;

2. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio IMU ed Addizionale IRPEF di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali "Ufficio Federalismo

Fiscale" - Viale dell'Aeronautica 122 - 00144 Roma per la pubblicazione sul sito informatico come previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 che ha modificato l'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 490**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTE 2024 A SEGUITO ACCORDO TRA STATO E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE HANNO REGISTRATO UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRO-CAPITE SUPERIORE A 500 EURO PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO. ART. 43, COMMI SECONDO E TERZO DEL D.L. N. 50/2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/11/2023**

Il Responsabile di Settore
Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/11/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ABONANTE GIORGIO ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
VIMERCATI PIERLUISA